



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

Selezione per il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo nell'ambito del progetto "Bad Banks and Non Performing Loans"

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s. m. e i.)

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa GIAMMANIA MILANI
in servizio presso l'Università degli Studi SIENA
nato/a a ENPOLI il 28-08-1988, nominato/a con
D.D.D. rep. 50/2020 prot. n. 184011 del 02.11.2020, a far parte della Commissione per la procedura di
selezione in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76¹ D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di non essere in nessuna delle situazioni che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla
Commissione e in particolar modo:

- di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001²);
- di non aver riportato sanzioni disciplinari, nei cinque anni precedenti, o condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse (art. 35/bis del D.Lgs. 165/2001³);
- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del Codice penale⁴ (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);

Il/La sottoscritto/a, dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

DICHIARA inoltre che:

- non sussistono situazioni di incompatibilità sia tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e che tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- non sussistono, con alcuno dei candidati o con gli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al IV grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948; art 18, comma 1 b) e c) Legge n. 240/2010; Piano Nazionale Anticorruzione - Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017);



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

non sussistono abituali situazioni di collaborazione professionale, con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale (Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017⁵).

In particolare afferma:

- di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società non quotate;
- di non avere rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di continuità con alcuni dei candidati/e.

non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità; (Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017⁵, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 24/09/2015 n. 4473⁶).

In particolare afferma:

- di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione scientifica abituale

(in caso di presenza di pubblicazioni in comune indicare il nome e cognome del/la candidato/a)

Luogo e data 18-11-2020

Firma 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore



TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 La informiamo che i dati personali raccolti attraverso la presente dichiarazione sono acquisiti esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa e saranno trattati attraverso modalità cartacee e informatizzate.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore;

L'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Università di Siena tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo. La determinazione del periodo di conservazione viene definita, nel rispetto delle norme di legge, secondo il principio di necessità del trattamento e in particolare dalle esigenze direttamente derivanti dalla gestione delle procedure concorsuali. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università di Siena avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa.

L'informativa di dettaglio è pubblicata nel portale di Ateneo sezione Privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

NOTE NORMATIVE

1 - DPR 445-2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Art. 76 (Norme penali)

1. *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*

2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*

3. *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*

4. *Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.*

2 - art. 35, comma 3, lett. e), D.lgs. 165/2001. Reclutamento del personale

Le Commissioni di concorso devono essere formate *esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;*

3 - art. 35bis, D.lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; [...]

4 - Codice Penale, Titolo II, Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Art. 314 — Peculato; Art. 315 — [ABROGATO]; Art. 316 — Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316 bis — Malversazione a danno dello Stato; Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317 — Concussione; Art. 317 bis — Pene accessorie; Art. 318 — Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 — Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 bis — Circostanze aggravanti; Art. 319 ter — Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater — Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320 — Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321 — Pene per il corruttore; Art. 322 — Istigazione alla corruzione; Art. 322 bis — Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 322 ter — Confisca; Art. 322 quater — Riparazione pecuniaria; Art. 323 — Abuso d'ufficio; Art. 323 bis — Circostanze attenuanti; Art. 324 — Interesse privato in atti di ufficio [ABROGATO]; Art. 325 — Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; Art. 326 — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 327 — [ABROGATO]; Art. 328 — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 330 — [Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori]; Art. 331 — Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 332 — Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio [ABROGATO]; Art. 333 — [ABROGATO]; Art. 334 — sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 — Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art. 335 bis — Disposizioni patrimoniali.

5 - Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione [...] tutto ciò premesso e considerato, delibera:

a) ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente la commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240 ✓

presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale;

b) la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai fini del citato art. 51, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato; [...]

6 - Secondo il Consiglio di Stato, "sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale, ad esempio la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati (Consiglio di Stato sez. VI, sent. 24/09/2015 n. 4473).

* NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ:

CODICE PROCEDURA CIVILE

- Art. 51 Astensione del giudice

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c.c.] o legato da vincoli di affiliazione [406 ss. c.c.] o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

- Art. 52 Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948. n. 1172

Art. 5.

[II] Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

LEGGE 30 dicembre 2010. n. 240

Art. 18. (Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: [...].

b) - In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;

Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Parte Speciale - Approfondimenti, III Le Istituzioni Universitarie, punto 5.2.4

Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti.

In particolare viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale laddove si fa riferimento al caso in cui "l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività". In capo ai componenti delle commissioni giudicatrici, secondo il Consiglio di Stato, "sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale, ad esempio "la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati" (Consiglio di Stato sez. VI, sent. 24/09/2015 n. 4473).